

CIRCOLARE n° 01/2012

DATA: 09/01/2012

A/TO CA: Titolare dell'attività / Responsabile Ambiente - Rifiuti

DA/FROM: TECNOLARIO S.r.l.

TEL/FAX N°: 0341 / 49.42.10

N° PAG.: 2

Oggetto:

PROROGA ENTRATA IN VIGORE SISTRI E MODIFICHE REGOLAMENTO SISTRI

<p>Fonti normative</p>	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 152/2006 "Testo Unico Ambientale" art.189 c.3bis; • DPCM 27 aprile 2010 "Modifiche al Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)"; • D.M. n. 52 del 18/02/ 2011 - <i>Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs.3 aprile 2006, n.152 e dell'art. 14 bis D.L. 1 luglio 2009, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102;</i> • Circolare del Ministero dell'Ambiente del 02 marzo 2011 recante indicazioni operative relative all'assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge 70/94, al D.p.c.m. 27/04/2010 e all'art.12 del Dm 17/12/2009, come modificato con Dm 22/12/2010; • Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011 (abrogazione complessiva e totale del SISTRI); • Legge n. 148 del 14 settembre 2011 - Gazzetta Ufficiale in data 16/09/2011 (ripristino del SISTRI - entrata in operatività il 9 febbraio 2012); • Decreto Legge n. 216 del 29/12/2011 – Gazzetta Ufficiale in data 29/12/2011, n. 302 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (Proroga operatività SISTRI) • Dm 10 novembre 2011 n. 219 "Modifiche e integrazioni al Dm del 18 febbraio 2011, n. 52 ("Regolamento Sistri")"
<p>Dettaglio proroga</p>	<p>È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 29/12/2011 n. 302 il Decreto legge 29/12/2011 n. 216, che, all'art. 13, comma 3 cita: "all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole "9 febbraio 2012" sono sostituite dalle seguenti "2 aprile 2012"".</p> <p>Questo significa che <u>i produttori iniziali di rifiuti (ad eccezione delle imprese che hanno meno di 10 dipendenti), i trasportatori ed i gestori degli impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti vedranno slittare l'inizio dell'operatività del Sistema di controllo e della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) dal 9 febbraio 2012 al 2 aprile 2012.</u></p>

Modifiche regolamento SISTRI	<p>Le principali modifiche introdotte nel regolamento SISTRI, a seguito della pubblicazione del Dm 10 novembre 2011 n. 219, sono così riassumibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 3, comma 1 bis: estensione dell'obbligo di iscrizione al SISTRI ai produttori di rifiuti speciali pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di un ente o impresa, ai distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e ai centri di assistenza di tali apparecchiature. • Art. 7, comma 5: nuova modalità per la richiesta di conguaglio del contributo SISTRI. • Art. 8, comma 1-bis: richiesta dispositivi aggiuntivi per unità locali, unità operative e per attività già iscritte. È possibile richiedere altri dispositivi USB, oltre a quelli già in possesso (il numero massimo, ed i relativi costi, sono indicati nell'allegato IA al presente decreto). Tali dispositivi possono contenere un massimo di tre certificati, corrispondenti ad altrettanti operatori, necessariamente diversi da quelli già indicati nelle altre USB. • Art. 11, comma 2: la persona fisica, cui è associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB, è il titolare della firma elettronica che risponde solo del corretto inserimento nelle schede sistri dei dati ricevuti. • Art. 12: modifica della procedura in caso di emergenza o malfunzionamento del sistema SISTRI. • Art. 21, comma 1: in caso di sospensione, cessazione dell'attività, chiusura unità locale etc. è necessario comunicare in forma scritta al SISTRI tali eventi entro le 72 ore successive alla data di comunicazione al Registro delle Imprese. Dopo avere assolto tutti gli obblighi di legge, è necessario restituire i dispositivi USB al SISTRI, presso il Ministero dell'Ambiente, a mezzo raccomandata A/R ed allegando il relativo modulo di restituzione. • Art. 21, comma 2: in caso di cambiamenti nella titolarità dell'Azienda o ramo dell'Azienda, prima che tali cambiamenti acquisiscano efficacia, gli operatori subentranti devono inviare a SISTRI, accedendo all'area "gestione aziende", copia degli atti che hanno comportato i cambiamenti, copia della richiesta di iscrizioni di tali atti al Registro delle Imprese ed effettuare la modifica dell'intestazioni dei dispositivi. • Art. 21, comma 3 e 4: gestione delle variazioni anagrafiche e degli operatori delegati dell'Azienda tramite l'area "gestione aziende". • Art. 21 bis: nuove disposizioni in materia di interoperabilità.
Azione	<p>Obbligo utilizzo di SISTRI per la gestione amministrativa dei rifiuti: fino al 2 aprile 2012, le aziende, i trasportatori e gli impianti di recupero/smaltimento dovranno continuare ad utilizzare le procedure cartacee per la gestione dei rifiuti (i registri di carico/scarico ed i formulari) ai fini della conformità legislativa e nel contempo provare ad utilizzare i dispositivi SISTRI come già fatto nei precedenti periodi transitori. Dal 2 aprile 2012 invece gli obblighi di legge saranno garantiti solo dall'utilizzo del SISTRI.</p>

TECNOLARIO S.r.l. rimane a Vostra disposizione per informazioni e chiarimenti.

Tecnolario S.r.l.

Area Ambiente

Tecnolario S.r.l.